



COMUNE DI SILIGO
Provincia di Sassari

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°71 del 28.11.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°31 del 28.06.2005

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°45 del 23.11.2015

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Siligo è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune di Siligo ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
3. Il Comune di Siligo ha autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categoria di persone che si trovano in condizione di particolare bisogno.
5. Il Comune di Siligo è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Tali funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art.3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4 -Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal territorio storicamente riconosciuto.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 43,61 confinante con i Comuni di Banari, Codrongianos, Florinas, Ploaghe, Ardara, Mores, Bonnanaro e Bessude.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Siligo, Via Francesco Cossiga.
4. Sono individuate quali sedi delle adunanze del Consiglio comunale il palazzo civico e l'aula delle adunanze ubicata nell'edificio porticato comunale in Via Francesco Cossiga.
5. Le adunanze della Giunta comunale si svolgono nel palazzo civico.

Art.5 - Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6 - Simboli del Comune

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione "Comune di Siligo".
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dalle competenti autorità.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte I Ordinamento strutturale
--

Titolo I
Organi Elettivi

Art.7 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art.8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale si basa sui seguenti principi che il Regolamento è tenuto a sviluppare ed articolare:
 - a) Regolarità della convocazione e della riunione;
 - b) Pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi stabilite nello Statuto e nel Regolamento;
 - c) Rispetto dei diritti dei consiglieri;
 - d) Rispetto del diritto di informazione dei cittadini.

Art.9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato che il Sindaco presenta, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla seduta consiliare di insediamento.

Durante il corso del mandato, le linee programmatiche sono soggette a verifica ed eventuale adeguamento in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale, sentita la Giunta ed i capigruppo consiliari.

7. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle società a capitale misto pubblico – privato;
 - b) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali, elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e triennali e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi. Pareri da rendere nelle predette materie;
 - c) Convenzione tra Comuni, convenzioni tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) Istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) Contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale, emissioni di partiti obbligazionari;
 - i) Spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio;
 - l) Criteri generali dell'ordinamento degli uffici e servizi;
 - m) Indirizzi negli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
 - n) Indirizzi negli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici del Comune;
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art.10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Bilancio di previsione nonché per l'approvazione del Conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, su proposta della Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, è convocato e presieduto dal Vicesindaco secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art.11 – Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta lo richiedano.
5. Spetta alla minoranza la presidenza delle commissioni di controllo ove costituite.

Art.12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni, escluse le nomine del presidente delle rispettive commissioni che è riservata al Consiglio comunale:
 - Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- Le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- I metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.13 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dall'eletto con maggior numero di voti in sede di elezione del Consiglio comunale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
6. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a quattro sedute consecutive.
7. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta modifica giudiziale della relativa proposta.
8. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, da esercitare per iscritto o oralmente, in relazione alle quali il Sindaco o gli Assessori delegati sono tenuti a rispondere nella forma richiesta dallo stesso consigliere entro il termine stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
4. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
6. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti anche non contrastanti con quelli del Comune o delle aziende comunali o soggette alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

Art.15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Le minoranze consiliari sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art.16 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art.17 - Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio comunale, nella prima seduta ad essa successiva.
2. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta un Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti della Giunta, nonché gli istituti della decadenza, delle dimissioni e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi e Autorità previste dalla legge.
5. L'anzianità degli assessori è data dalla maggiore età anagrafica.

Art.18 – Composizione

1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.
2. Gli assessori possono essere scelti anche all'esterno del Consiglio comunale. Gli assessori esterni devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire alla discussione per illustrare argomenti concernenti la propria delega, ma non hanno diritto di voto.

Art.19 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dai responsabili dei servizi. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, è convocata e presieduta dal Vicesindaco.
2. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, intendendosi per tale, il numero di componenti superiore alla metà del totale.
3. La Giunta comunale delibera validamente in presenza del quorum strutturale definito nel precedente comma 2 e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.
6. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta comunale, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse ai capigruppo consiliari che, in qualsiasi momento, possono

richiedere, anche verbalmente, i testi all'Ufficio di Segreteria. Il rilascio in copia del testo dei provvedimenti è effettuato in giornata.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata anche del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio di ragioneria.

Art.20 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. Alla Giunta competono gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad altra discrezionalità nonché gli atti che non siano rinviati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali vengono indicati gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive.
4. In particolare, alla Giunta compete:
 - a) L'attuazione dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio comunale;
 - b) L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale;
 - c) La presentazione al Consiglio comunale delle proposte di Regolamento;
 - d) La predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale e dei conti consuntivi da sottoporre al Consiglio;
 - e) La definizione del piano esecutivo di gestione con determinazione degli obiettivi di gestione e l'affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - f) La proposta di criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
 - g) L'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - h) Costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, in occasione dei comizi per i referendum comunali, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - j) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni.

Art.21 - Sedute e deliberazioni del Consiglio comunale

1. La funzione deliberativa è esercitata dal Consiglio comunale nell'ambito delle proprie competenze.
2. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, fermo restando che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il sindaco.
3. Il Consiglio comunale delibera validamente in presenza del quorum strutturale definito nel precedente comma 2 e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e di termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
7. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.
8. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
9. Le deliberazioni del Consiglio comunale, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse ai capigruppo consiliari che, in qualsiasi momento, possono richiedere, anche verbalmente, i testi all'Ufficio di Segreteria. Il rilascio in copia del testo dei provvedimenti è effettuato in giornata.
10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata anche del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio di ragioneria.

Art.22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste è il massimo organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Spetta al Sindaco un'indennità di funzione quantificata secondo le modalità e le procedure disposte dalla legge.

Art.23 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione locale:
 - a) Ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) Ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
 - c) Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale, e ne dirige i lavori;
 - d) Convoca, su proposta della Giunta o su richiesta di 1/5 dei consiglieri, il Consiglio comunale;
 - e) Esercita, durante i lavori del Consiglio comunale, i poteri di polizia nei limiti previsti dalla legge;
 - f) In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco;
 - g) Nomina gli assessori e ne coordina l'attività;
 - h) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i) Ha facoltà di delega;
 - j) Convoca i comizi per i referendum locali;
 - k) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - l) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - m) Nomina il Segretario comunale;
 - n) Nomina i responsabili degli uffici e servizi;
 - o) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
 - p) Sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e all'esecuzione degli atti;
 - q) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- r) Fissa gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
2. Il Sindaco, in quanto Ufficiale del Governo:
 - a) Sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione ed agli adempimenti dettatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) Sovrintende alla formazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) Sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) Sovrintende alla vigilanza sentita quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare con l'adozione di provvedimenti di cui al precedente 3° comma gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
 5. In caso di situazione di pericolo o comunque connessa con esigenze di protezione civile, il Sindaco informa la popolazione avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani di protezione civile.

Art.24 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.25 - Permanenza in carica del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica cinque anni e svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

Art.26 - Decadenza del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta decadono nei casi previsti dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art.27 - Decadenza della Giunta per dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art.28 – Revoca e dimissioni degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori.
2. In caso di revoca o dimissioni degli assessori, il Sindaco può provvedere alla sostituzione.
3. La revoca o le dimissioni dalla carica di assessore non comportano la perdita della carica elettiva di Consigliere comunale.
4. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio comunale.

Art.29 - Attribuzione di vigilanza

1. Il sindaco:
 - a) Acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- c) Compie gli atti conservativi del comune;
- d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.30 - Attribuzioni di organizzazione

- 1. Il Sindaco:
 - a) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
 - c) Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;
 - d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I – SEGRETARIO COMUNALE

Art.31 – Nomina

- 1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
- 2. La nomina del Segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco da cui dipende funzionalmente.
- 3. Il Segretario comunale continua ad esercitare la proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario comunale è confermato.

4. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art.32 - Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art.33 - Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

1. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, uffici e servizi e ne coordina l'attività.

Art.34 - Attribuzione consultiva

1. Il Segretario comunale formula ed esprime, se richiesto dal Sindaco, pareri e valutazioni giuridico amministrative anche nei confronti di commissioni di studio e di lavoro dell'Ente.

Art.35 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art.36 - Altre attribuzioni

1. Il Segretario comunale roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
2. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II – UFFICI

Art.37 - Uffici – Principi organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti – obiettivo e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art.38 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in aree, uffici e servizi.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi individua le modalità di organizzazione della struttura burocratica e delle funzioni attribuite alla stessa con l'osservanza dei seguenti principi:
 - a) Distinzione fra funzione amministrativa – politica e funzione amministrativa gestionale, in forza della quale spettano agli organi elettivi gli atti di rilievo politico e ai responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa;
 - b) Individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art.39 – Personale e responsabili dei servizi o degli uffici

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle norme contrattuali disciplina in particolare:
3. La struttura organizzativa funzionale;
 - a) La dotazione organica;
 - b) Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c) I diritti e i doveri.

3. I responsabili dei servizi o degli uffici sono nominati dal Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

4. E' consentita, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di qualifiche di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato. E' altresì consentita, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, la stipulazione di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per le alte specializzazioni.

Art.40 - Attribuzioni gestionali

1. Spettano ai Responsabili dei Servizi i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti anche a rilevanza esterna, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
2. Le modalità di esercizio delle competenze gestionali e di attuazione sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Sono fatte salve le competenze espressamente attribuite ad altri organi dalla legge e dallo Statuto.
4. I provvedimenti adottati dai Responsabili dei Servizi e dal Segretario comunale hanno la forma della determinazione e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, sono assunti previa acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Le determinazioni, contestualmente alla registrazione, sono trasmesse in copia al Segretario comunale che ne riferisce alla Giunta.

TITOLO III SERVIZI

Art.41 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a capitale pubblico locale e privato.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.42- Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art.43 - Azienda speciale e altri tipi di società

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. I rappresentanti del Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art.44 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e di variazioni dello stesso e del rendiconto consultivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.45 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati con l'osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art.46 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art.47 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.48 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati secondo gli indirizzi del C.C., nei termini di legge.

Art.49 - Società a capitale pubblico locale e privato

1. Negli statuti delle società a capitale pubblico locale e privato devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.50 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art.51 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art.52 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricade nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.53 - Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE
--

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.54 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare agli stessi i propri servizi.

Capo II – FORME COLLABORATIVE

Art.55 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.56 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.57 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.58 - Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 58 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.59 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo – previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale – con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.60 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Agli interessati, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità, oppure vi siano particolari motivi di ordine sociale e politico, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, la cui disciplina è rimessa al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Capo I – INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.61 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Chiunque interessato partecipa ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su proprie situazioni giuridiche soggettive nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990, n° 241.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicizzazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto del provvedimento.

Art.62 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.63 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al 3° comma dell'art.63 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento

conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.64 - Proposte

1. N° 40 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.65 - Azione popolare

1. Ciascun cittadino può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Capo II – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.66 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art.67 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art.68 - Organismi di partecipazione

1. Il Consiglio promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.69 - Costituzione Commissioni miste

Ai sensi del precedente art. 69, comma 2, e dell'art. 8 del D.Lgs 267/2000, attraverso apposito Regolamento, l'Amministrazione comunale può istituire commissioni miste composte da Consiglieri Comunali ed esperti del settore al fine di favorire la partecipazione popolare. Dette Commissioni hanno compiti di formulare proposte, di esprimere pareri alle Commissioni consiliari, se istituite, e su richiesta direttamente alla Giunta comunale o al Presidente del Consiglio comunale in tutti i campi della vita amministrativa e dell'attività dell'Ente.

Art.70 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo.

Art.71 - Partecipazioni alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art.72 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il 10% del corpo elettorale;
 - b) Il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.73- Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.74 - Diritto di accesso

1. Agli interessati singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.75 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le delimitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n°241.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art.76 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 80 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.77 - Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni comunali.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ad esecuzione del Regolamento sull'adempimento generale degli uffici e servizi che è adottato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. I regolamenti sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti entrano in vigore dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva o dopo la dichiarazione di immediata eseguibilità. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.lgs 18.08.2000, n.267 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.79 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultare.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al D.lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze, sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art.80 - Norme transitorie e finali

1. Decorso l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
La medesima procedura è osservata per le modifiche dello Statuto.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.